

Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) di cui all'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 così come novellato dal Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79

Emanato con D.R. n. 551 del 30 giugno 2023

emendato con D.R. n. 671 del 24 luglio 2024

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della Direttiva comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato), dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11.03.2005, e del Codice Etico, le procedure di valutazione comparativa, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010, nonché le modalità di svolgimento delle relative attività.
2. L'Università degli Studi di Brescia, con determinazioni assunte dagli Organi di Governo competenti, secondo quanto previsto dallo Statuto, nell'ambito e sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31.01.2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31.03.2005, n. 43 e di cui all'art. 4 del decreto legislativo 29.03.2012, n. 49 ed entro le risorse disponibili, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, può instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato, tramite la stipula di contratti di diritto privato, con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti più oltre indicati nel presente Regolamento.
3. Nell'ambito della citata programmazione triennale, l'Università degli Studi di Brescia vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al presente Regolamento in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso Atenei o Istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando.
4. I contratti possono avere ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma eventualmente derivante da convenzioni con enti terzi.

Art. 2 - Natura giuridica del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro, di diritto pubblico ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, che si instaura tra l'Università ed il Ricercatore è di tipo subordinato a tempo determinato. Il contratto con il Ricercatore, di diritto privato, è stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale e previdenziale.
2. L'Università degli Studi di Brescia provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortuni ed alla responsabilità civile.

Art. 3 - Tipologie contrattuali

1. I contratti hanno durata complessiva di sei anni e non sono rinnovabili.
2. I contratti possono prevedere sia il regime di impegno a tempo pieno, sia il regime di impegno a tempo definito.
3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore, per il regime di tempo pieno, e a 200 ore, per il regime di tempo definito.

Art. 4 - Fonti di finanziamento

1. Le procedure di cui all'art. 1 sono attivate nell'ambito delle disponibilità di bilancio, in coerenza con la programmazione triennale ivi richiamata e con la programmazione annuale.
2. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente Regolamento possono essere a totale carico di altri soggetti pubblici e privati, in conformità di quanto previsto dall'art. 18, comma 3, della legge 240/2010 previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di Ricercatore di cui all'art. 3 del presente Regolamento. Nel caso di convenzioni sottoscritte con soggetti privati, l'obbligazione assunta nei confronti dell'Ateneo dal finanziatore dovrà essere garantita da apposita fideiussione bancaria o assicurativa, secondo le modalità regolamentate dall'Ateneo.
3. Le risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura degli oneri dell'assunzione del Ricercatore a tempo determinato devono sussistere al momento dell'approvazione dell'avvio delle procedure da parte degli Organi di Governo ovvero devono essere adeguatamente garantite da parte delle strutture richiedenti.

Art. 5 - Modalità di attivazione delle procedure di valutazione comparativa

1. Il Dipartimento, con propria delibera approvata a maggioranza assoluta dei soli Professori di I e II fascia, formula le proposte di attivazione delle procedure di cui all'art. 1 al Senato Accademico, nell'ambito delle risorse all'uopo disponibili.
2. La proposta del Dipartimento deve contenere:
 - a) la specificazione del gruppo scientifico disciplinare e di un eventuale profilo tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, nonché l'indicazione di ogni elemento utile al fine della valutazione dei candidati secondo quanto indicato dal D.M. 25.05.2011, n. 243 e, nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale istituzionale, l'attività clinica/assistenziale pertinente con il settore scientifico disciplinare oggetto della selezione;
 - b) l'indicazione del titolo di dottore di ricerca o, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica richiesto quale requisito di ammissione alla procedura selettiva;
 - c) la sede di servizio e dell'attività clinico-assistenziale, per i settori interessati;
 - d) le attività che il Ricercatore dovrà svolgere, la tipologia dell'impegno didattico, gli obiettivi di produttività scientifica;
 - e) le ore di attività di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste;
 - f) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, comunque non inferiori a dodici, e il relativo arco temporale di riferimento;
 - g) la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio e di ricerca del settore scientifico disciplinare;
 - h) il regime di impegno se a tempo pieno o a tempo definito, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 4 della legge 240 del 2010;
 - i) il trattamento economico previsto con l'eventuale richiesta di maggiorazione fino ad un massimo del 30%.
 - j) la copertura finanziaria con l'indicazione delle fonti di finanziamento qualora siano rappresentate da fondi esterni.
3. Il Senato e il Consiglio di Amministrazione approvano le proposte di attivazione per quanto di propria competenza, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo.

Art. 6 - Bando di selezione

1. Il bando è adottato con Decreto del Rettore e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sul Portale di Ateneo e sul Portale Europeo.

2. Il bando di selezione deve indicare:
 - a) la tipologia del contratto;
 - b) il regime di impegno (a tempo pieno /a tempo definito);
 - c) il progetto di ricerca, la sua durata, gli obiettivi e l'impegno didattico;
 - d) il gruppo scientifico disciplinare e un eventuale profilo, esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - e) il carico didattico frontale complessivo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici.
 - f) il livello di conoscenza di una lingua straniera e, eventualmente, le modalità di accertamento della stessa nel corso della discussione;
 - g) i diritti e i doveri del Ricercatore a tempo determinato definiti nel rispetto della disciplina generale di Ateneo;
 - h) il trattamento economico e previdenziale;
 - i) il Dipartimento di afferenza;
 - j) la sede di lavoro;
 - k) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione;
 - l) i requisiti per la partecipazione;
 - m) le modalità di trasmissione telematica delle candidature;
 - n) le cause di esclusione dalla procedura di selezione.
3. Alle procedure di selezione sono ammessi i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di:
 - a) dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
 - b) diploma di scuola di specializzazione medica, per i settori interessati; in tal caso, il dottorato o titolo equivalente costituisce titolo preferenziale.
4. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.
5. Alle procedure di selezione non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
6. Alle procedure non possono partecipare coloro che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 7 - Commissione valutatrice

1. Della commissione fanno parte tre Professori di ruolo, di cui almeno due esterni e uno di prima fascia. Almeno uno dei tre componenti deve appartenere al gruppo scientifico disciplinare oggetto della procedura di selezione. I componenti della Commissione sono individuati tra i Professori in servizio presso un'Università italiana o straniera alla data di emanazione del provvedimento di nomina. Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici:
 - a) i Professori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b) i Professori che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
 - c) i Professori che sono in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.
2. Per i Professori in servizio in Università straniera l'appartenenza al settore scientifico disciplinare o al gruppo scientifico disciplinare per il quale è stata indetta la procedura è stabilita dalla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del settore scientifico disciplinare o al gruppo scientifico disciplinare.
3. Al fine di garantire pari opportunità, tra uomini e donne, per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (come previsto dall'art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001), di norma, almeno un componente

della Commissione deve appartenere al genere maschile e almeno uno al genere femminile.

4. Hanno titolo a far parte delle Commissioni esaminatrici:

- a) i Professori di I fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori-soglia, per far parte delle Commissioni per il conseguimento dell'Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b) i Professori di II fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori-soglia, per partecipare alle procedure per il conseguimento dell'Abilitazione scientifica nazionale a professore di I fascia, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Il possesso dei suindicati requisiti di qualificazione è attestato dal Consiglio di Dipartimento nella delibera di cui al comma 5 del presente Regolamento.

5. La Commissione è nominata con Decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento, pubblicato secondo le modalità di legge. Il termine di 15 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiliazione dei Commissari decorre dalla data di pubblicazione del decreto sul sito web dell'Università. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di riconsiliazione dei Commissari.
6. La Commissione svolge i lavori, anche attraverso l'uso di strumenti telematici, alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
7. I lavori della Commissione devono concludersi entro 90 giorni dalla data di insediamento.
8. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di 30 giorni, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini fissati, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 8 - Lavori della Commissione valutatrice

1. La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, elegge al suo interno il Presidente e il Segretario e, sulla base dei criteri selettivi indicati nel bando, predetermina i criteri di massima per:
 - a) la valutazione preliminare individuale e comparativa della produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato o della scuola di specializzazione, e dei titoli, di cui al curriculum presentato dai candidati;
 - b) la valutazione della discussione, volta ad accertare per i candidati ammessi al colloquio, ove previste dal bando, l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e, eventualmente, la conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri.
2. La Commissione stabilisce il punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo e pubblicazione nei limiti di 60 punti per le pubblicazioni e 40 punti per i titoli.
3. La Commissione trasmette, quindi, i criteri e punteggi adottati al responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sull'Albo on-line dell'Ateneo.
4. La Commissione giudicatrice effettua una motivata valutazione collegiale di ciascun candidato/a, seguita da una valutazione comparativa, con riferimento allo specifico settore scientifico disciplinare o gruppo scientifico disciplinare a concorso e considerando il curriculum (produzione scientifica) e i seguenti titoli, debitamente documentati (prevalentemente o esclusivamente mediante autocertificazione ai sensi della normativa vigente) dai candidati:
 - dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
 - eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
 - attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;

- attività in campo clinico relativamente ai Settori scientifico disciplinari o Gruppi scientifici disciplinari nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
 - realizzazione di attività progettuale relativamente ai Settori scientifico disciplinari o Gruppi scientifici disciplinari nei quali è prevista;
 - organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
 - titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
 - relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
 - diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei Settori scientifico disciplinari o Gruppi scientifico disciplinari nei quali è prevista.
5. La Commissione giudicatrice, inoltre, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:
- congruenza con il settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
 - rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
 - determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del/della candidato/a nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
6. La Commissione giudicatrice dovrà altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica di ciascun candidato/a, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
7. Nell'ambito dei settori classificati come bibliometrici nelle procedure per l'ASN, la Commissione, al fine di stabilire i requisiti minimi e nel valutare il complesso delle pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori autocertificati dai candidati, in relazione alla propria produzione scientifica complessiva e riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:
- numero complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per l'abilitazione scientifica nazionale;
 - indice di Hirsch;
 - numero totale delle citazioni;
 - numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - «impact factor» totale e «impact factor» medio per pubblicazione, calcolati in relazione all'anno della pubblicazione.
8. Nell'ambito dei settori classificati come non bibliometrici nelle procedure per l'ASN, la Commissione, al fine di stabilire i requisiti minimi e nel valutare il complesso delle pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori autocertificati dai candidati, in relazione alla propria produzione scientifica complessiva e riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:
- numero e qualità articoli e contributi;
 - numero e qualità articoli pubblicati su riviste di classe A;
 - numero e qualità monografie.
9. Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e in particolare sulla base della valutazione della produzione scientifica, la Commissione effettua una selezione dei candidati, approvando una "lista breve", che include non meno del 10% e non più del 20% dei concorrenti e, comunque, non meno di 6 concorrenti.

10. Qualora il numero dei concorrenti sia inferiore o pari a 6, i candidati sono tutti ammessi alla fase successiva. In tal caso non è eseguita la valutazione preliminare dei candidati e la Commissione redige una relazione contenente:
 - a) profilo curriculare di ciascun candidato/a;
 - b) breve valutazione collegiale del profilo, anche in relazione alla linea di ricerca e ad eventuali altri requisiti stabiliti dal Bando;
11. I candidati che abbiano superato la fase di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono invitati a sostenere con la Commissione la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. Alla discussione segue, ove prevista dal bando, una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e, eventualmente, l'adeguata conoscenza della lingua italiana da parte dei candidati stranieri.
12. Al seguito della discussione, la Commissione redige una relazione, contenente:
 - a) il punteggio attribuito ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni selezionate dai candidati ammessi alla discussione nei limiti previsti dal precedente comma 2 del presente articolo;
 - b) la valutazione collegiale della discussione, e, ove prevista dal bando, della prova diretta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e, eventualmente, l'adeguata conoscenza della lingua italiana da parte dei candidati stranieri;
 - c) il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, al punteggio attribuito ai titoli e alle pubblicazioni e ad eventuali altri requisiti stabiliti dal bando.
13. Sulla base del giudizio collegiale complessivo, la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, individua il/la vincitore/vincitrice della procedura selettiva.
14. Gli atti della Commissione, costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione finale dei lavori svolti, sono approvati con Decreto Rettorale della cui adozione viene data comunicazione al Dipartimento richiedente ai fini della chiamata di competenza.

Art. 9 - Proposta di chiamata

1. Il Consiglio del Dipartimento interessato propone al Magnifico Rettore, entro 60 giorni dal Decreto di approvazione degli atti, la chiamata del vincitore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia, per la successiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di chiamata e autorizza la stipula del contratto di lavoro, la quale deve avvenire entro il termine perentorio di 90 giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipula del contratto, per cause imputabili all'Ateneo, per i tre anni successivi l'università non potrà bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico disciplinare in relazione al Dipartimento interessato. Il contratto di lavoro decorre, di norma, dal primo giorno del mese successivo alla sua sottoscrizione, salvo motivata richiesta di deroga da parte del Dipartimento per un periodo che non superi 120 giorni e, comunque, nel rispetto di eventuali limiti temporali imposti dalla vigente normativa.

Art. 10 - Natura e stipula del contratto

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione indicata nel bando.
2. Il contratto di diritto privato, che si instaura con il Ricercatore, è sottoscritto dal Rettore e deve contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:
 - a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) la sede di lavoro;
 - c) il regime di impegno a cui è assoggettato il Ricercatore;
 - d) l'indicazione delle attività da svolgere;

- e) l'indicazione del trattamento economico complessivo, nonché del corrispondente trattamento fiscale, previdenziale e assistenziale;
- f) le cause di risoluzione del contratto di cui al successivo art. 15.

Art. 11 - Rapporto di lavoro

1. Il Ricercatore a tempo determinato svolge i seguenti compiti:
 - attività di ricerca scientifica nell'ambito del settore scientifico disciplinare che ne identifica il profilo;
 - attività didattica, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti d'Ateneo, secondo le determinazioni dei competenti Organi;
 - attività assistenziale, ove collegata ai propri compiti didattici e di ricerca, previo accordo tra l'Università e le competenti strutture sanitarie;
 - partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'Università, anche seguendo lo svolgimento delle tesi;
 - svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento nei confronti degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando un calendario di ricevimento;
 - partecipa alle attività del Dipartimento, ai Consigli di Corso di Studio e alle riunioni delle Commissioni Didattiche secondo le modalità disciplinate nei Regolamenti vigenti.
2. La sede di svolgimento dell'attività è individuata dal Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto.
3. Il Ricercatore articola la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto/programma di ricerca.
4. L'impegno annuo complessivo del Ricercatore è stimato in 1500 ore, per il regime di impegno a tempo pieno e in 750 ore, per il regime di impegno a tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore, per il regime di tempo pieno e a 200 ore, per il regime di tempo definito.
5. L'opzione per un regime diverso da quello per il quale il Ricercatore è stato assunto deve essere motivata e concordata con il Responsabile scientifico del programma di ricerca senza arrecare alcun detrimento ai risultati del progetto oggetto del contratto ed essere autorizzata dal Consiglio di Dipartimento (che ne deve garantire la relativa sostenibilità finanziaria in caso di passaggio dal tempo definito al tempo pieno) nonché dal Consiglio di Amministrazione. La richiesta di variazione ha effetto a decorrere dall'anno accademico successivo e deve essere inviata al Rettore almeno sei mesi prima dell'avvio dell'anno accademico. Il Ricercatore è tenuto a mantenere il nuovo regime prescelto per almeno un anno.
6. Qualora il Ricercatore a tempo determinato debba svolgere anche attività assistenziale, la stessa viene espletata, occorrendo, nel rispetto degli accordi tra l'Ente convenzionato e l'Università.
7. La titolarità dei contratti non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, ma l'espletamento dei medesimi costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
8. Il Ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
9. L'autocertificazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per l'attribuzione dei carichi didattici:
 - a) tramite compilazione on line del registro delle lezioni, per quanto riguarda le attività di didattica frontale;
 - b) tramite compilazione di eventuali ed ulteriori registri on line per tutte le altre attività connesse alla didattica.
10. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dalle

norme statutarie.

11. Ai Ricercatori si applicano le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei Ricercatori Universitari a seconda del regime di impegno.

Art. 12 - Trattamento economico

1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione, secondo quanto previsto dalla legge 240/2010.
2. Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo spettante ai destinatari dei contratti di cui all'art. 3 è pari al trattamento iniziale spettante al Ricercatore Confermato a tempo pieno, elevato fino ad un massimo del 30 per cento, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.
3. Ai Ricercatori a tempo determinato non si applicano progressioni economiche e di carriera

Art. 13 - Trattamento fiscale e previdenziale

1. I contratti sono assoggettati alle disposizioni vigenti in materia per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i rapporti di lavoro dipendente.

Art. 14 - Incompatibilità

1. I contratti di lavoro subordinato di cui al presente Regolamento sono incompatibili:
 - a) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente regolamento, nei casi in cui sia consentito dagli ordinamenti di appartenenza, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a domanda, sono collocati in aspettativa senza assegni né contributi previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo;
 - b) con la titolarità di assegni di ricerca/contratti di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - c) con borse di dottorato, in generale, con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere;
 - d) con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia.
2. Ai Ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9, 10, 11 e 12 della legge n. 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di Ricercatore e le incompatibilità connesse al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.
3. Ai Ricercatori a tempo pieno di cui al presente Regolamento è consentita la possibilità di svolgere incarichi esterni retribuiti nei limiti di legge, sulla base di quanto stabilito nell'apposito Regolamento di Ateneo, previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento, purché compatibili con il regolare svolgimento delle attività istituzionali e in assenza di conflitto di interesse. Ai ricercatori a tempo definito è consentito lo svolgimento di attività libero professionali, previa comunicazione all'amministrazione, purché le stesse non arrechino pregiudizio alle attività istituzionali e non determinino situazioni di conflitto di interessi con l'Ateneo. La valutazione della compatibilità dello svolgimento dell'attività è effettuata dal Direttore del Dipartimento.

Art. 15 - Risoluzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.
2. Fino alla scadenza del contratto, il recesso può in ogni caso avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione del rapporto, ovvero, per gravi inadempienze del prestatore, accertate a seguito di procedimento disciplinare. In caso di recesso, il Ricercatore è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al Ricercatore un importo corrispondente

alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Art. 16 - Ricercatori nell'ambito di programmi ministeriali, comunitari e internazionali

1. L'Ateneo può procedere alla copertura di posti di Ricercatore a tempo determinato mediante chiamata diretta nei casi ed in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Nell'ambito del finanziamento dei citati programmi deve essere espressamente prevista la copertura totale degli oneri derivanti dall'attivazione dei contratti.

Art. 17 - Cessione di contratto

1. In caso di cessione di contratto ad altro Ateneo il Ricercatore a tempo determinato responsabile di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'Università di appartenenza, conserva la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, previo accordo tra gli Atenei e l'eventuale committente di ricerca, qualora il contratto gravi su finanziamenti esterni.

Art. 18 - Mobilità

1. Ai ricercatori a tempo determinato si applica quanto disposto dal D.M. 30.03.2022, n.330 in tema di mobilità temporanea.

Art. 19 - Chiamata dei RTT nel ruolo di Professori di II fascia

1. A partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, ma comunque non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, l'Università valuta, su istanza dell'interessato, e a seguito di proposta da parte del Consiglio del Dipartimento di afferenza del Ricercatore, il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di seconda fascia.
2. La proposta di avvio della procedura da parte del Dipartimento è sottoposta ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
3. La valutazione avviene nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale per la valutazione, nell'ambito dei criteri previsti dal D.M. MIUR 4 agosto 2011, n. 344, definiti applicabili dalla commissione giudicatrice, in relazione all'insieme delle attività svolte dal candidato con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. La valutazione prevede in ogni caso lo svolgimento di una prova didattica. La commissione dispone di un massimo di 100 punti per la valutazione di cui 20 per la valutazione dell'attività didattica, 50 per la valutazione dell'attività di ricerca, 10 per la valutazione dei compiti organizzativi connessi all'attività didattica e di ricerca e 20 per la prova didattica.
4. La prova didattica consiste in una lezione nell'ambito del gruppo scientifico disciplinare di riferimento, su un argomento a scelta del candidato fra una terna predeterminata dalla Commissione giudicatrice nella prima seduta nella quale la Commissione stessa indica i criteri di valutazione. La data della prova didattica è resa pubblica sul sito web di ateneo. Al termine della prova didattica la Commissione esprime un motivato giudizio positivo o negativo sulla prova medesima, che si intende superata solo in caso di giudizio positivo.
5. La Commissione giudicatrice è composta da tre professori di I Fascia, dei quali solo uno appartenente all'Università degli Studi di Brescia, scelti fra i Professori appartenenti al settore scientifico disciplinare oppure al gruppo scientifico disciplinare oggetto della procedura. I commissari non devono aver ottenuto una valutazione negativa sull'attività didattica e servizi agli studenti ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della Legge n. 240/2010.
6. Il possesso dei requisiti dei Commissari è verificato dal Dipartimento che ne propone la nomina come componenti della Commissione giudicatrice. Della Commissione non possono fare parte i Professori che sono stati membri della Commissione giudicatrice della procedura in esito alla

quale il Ricercatore è stato chiamato.

7. La Commissione è nominata con Decreto Rettorale.
8. Al fine di garantire pari opportunità, tra uomini e donne, per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (come previsto dall'art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001), di norma, almeno un componente della Commissione deve appartenere al genere maschile e almeno uno al genere femminile.
9. La Commissione elegge nel proprio ambito il Presidente e il Segretario verbalizzante.
10. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
11. La Commissione può operare, collegialmente, anche con l'uso di strumenti telematici.
12. I lavori della Commissione non possono protrarsi per più di 60 giorni decorrenti dalla data di nomina.
13. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di 30 giorni, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini fissati, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori, in ogni caso prima della scadenza del contratto da Ricercatore.
14. Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto rettorale.
15. In caso di esito positivo della valutazione, la presa di servizio nel ruolo di Professore di seconda fascia avverrà previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, con le tempistiche previste dall'Ateneo e in ogni caso senza soluzione di continuità con la scadenza del contratto da Ricercatore.
16. Fino al 31/12/2026 su richiesta dell'RTT è riconosciuto ai fini dell'inquadramento:
 - un periodo di servizio pari a tre anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di contratti da Ricercatore universitario ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010 nel testo previgente. In questo caso, la valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei Professori associati avviene non prima di 12 mesi dalla presa di servizio;
 - un periodo di servizio pari a due anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010 nel testo previgente.

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web di Ateneo.

Art. 21 - Norme transitorie e finali

1. Fino al 31/12/2026 l'Ateneo destina una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse impiegate per la stipula dei contratti di Ricercatore a tempo determinato a soggetti che sono o sono stati, per una durata non inferiore ad un anno, titolari di contratti da Ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 nel testo previgente, o a soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010 nel testo previgente. A tal fine l'Ateneo potrà quindi bandire procedure riservate a candidati in possesso dei suddetti requisiti.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia.